Articolo 243 CDU – Determinazione delle Zone Franche
L'**articolo 243 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013)** è la norma che consente agli Stati membri di istituire le **Zone Franche Doganali**.

Testo essenziale
"Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca."

Spiegazione pratica
L'articolo 243 stabilisce che uno Stato membro (ad esempio l'Italia) può individuare un'area delimitata del proprio territorio e attribuirle lo status di **Zona Franca**.
In tali aree le merci non unionali possono essere introdotte, immagazzinate e lavorate con particolari vantaggi doganali fino a quando non vengono immesse in libera pratica o riesportate.

Cosa significa per un consulente ZFD
L'art. 243 è la **base giuridica fondamentale** per qualsiasi progetto di Zona Franca Doganale nel Lazio o in altre regioni.
Da questo articolo derivano tre principi operativi:

1. **La Zona Franca deve essere formalmente istituita dallo Stato membro.**
2. **L'area deve essere delimitata e soggetta a vigilanza doganale.**
3. **Le merci introdotte beneficiano del regime speciale previsto dagli articoli successivi (244-249 CDU).**

Esempio pratico
Immaginiamo una futura **Zona Franca Doganale nel Porto di Gaeta**:

- arriva un container dalla Cina;
- le merci vengono introdotte nella Zona Franca;
- non si pagano immediatamente dazi e IVA all'importazione;
- le merci possono essere stoccate o lavorate;
- i tributi saranno dovuti solo se le merci entreranno nel mercato UE.

Cosa ricordare per l'esame o l'attività professionale
Art. 243 CDU = Atto di nascita della Zona Franca.
Formula mnemonica:
243 = "Lo Stato crea la Zona Franca".
Successivamente:

- Art. 244 → Merci introdotte nella zona franca.
- Art. 245 → Costruzioni e attività nella zona franca.
- Art. 246 → Presentazione delle merci.
- Art. 247 → Status doganale delle merci.
- Art. 248 → Merci unionali nella zona franca.
- Art. 249 → Uscita delle merci dalla zona franca.

Per un futuro consulente ZFD del Lazio, l'articolo 243 è il punto di partenza dell'intera disciplina delle Zone Franche Doganali.
manuale operativo articolo 243 cdu
Manuale Operativo Professionale
Articolo 243 CDU – Determinazione delle Zone Franche
Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice Doganale dell'Unione

1. Premessa

L'articolo 243 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) costituisce il fondamento giuridico dell'intero regime delle Zone Franche Doganali nell'Unione Europea. Esso attribuisce agli Stati membri la facoltà di istituire zone franche all'interno del proprio territorio doganale.
L'articolo è composto da tre principi fondamentali:

1. istituzione della zona franca;
2. comunicazione alla Commissione Europea;
3. delimitazione fisica della zona.

2. Testo normativo essenziale

L'articolo 243 dispone che:

- gli Stati membri possono destinare parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca;
- devono definire il perimetro della zona;
- devono stabilire i punti di entrata e uscita;
- devono comunicare le informazioni alla Commissione Europea;
- le zone franche devono essere intercluse.

3. Obiettivo della norma

La finalità è consentire la creazione di aree soggette a un regime doganale speciale dove le merci possono essere introdotte, stoccate, manipolate o lavorate con sospensione dei dazi e degli altri diritti doganali fino alla loro destinazione finale.

4. Elementi obbligatori della Zona Franca

4.1 Delimitazione geografica

Lo Stato membro deve individuare con precisione:

- area interessata;
- confini;
- mappa catastale;
- accessi autorizzati.

La delimitazione è un requisito essenziale per il riconoscimento della zona franca.

Esempio

Zona Franca Porto di Gaeta:

- Area portuale commerciale;
- Magazzini logistici;
- Piazzali container;
- Area retroportuale.

4.2 Punti di ingresso e uscita

Ogni accesso deve essere individuato ufficialmente.
Esempio:

Accesso	Funzione
Gate 1	Camion import
Gate 2	Camion export
Gate 3	Personale autorizzato
Varco ferroviario	Treni merci

Tutti gli accessi sono soggetti a controllo doganale.

4.3 Zona interclusa

Il CDU prevede esclusivamente zone franche intercluse.
Questo significa:

- recinzione continua;

- accessi controllati;
- sistemi di videosorveglianza;
- controlli ADM.

Le precedenti zone franche "non intercluse" sono state eliminate con il nuovo CDU.

5. Vigilanza doganale

L'intero perimetro della zona franca è sottoposto alla vigilanza dell'autorità doganale.
La Dogana può:

- effettuare controlli;
- richiedere documenti;
- verificare le merci;
- eseguire ispezioni fisiche.

6. Procedura Operativa per l'istituzione di una Zona Franca

Fase 1 – Individuazione dell'area

Occorre predisporre:
✓ planimetria
✓ visura catastale
✓ destinazione urbanistica
✓ dati infrastrutturali

Fase 2 – Studio di fattibilità

Analizzare:

- traffici commerciali;
- flussi import/export;
- potenziale risparmio doganale;
- operatori interessati.

Fase 3 – Delimitazione

Predisporre:

- recinzioni;
- varchi;
- sistemi di sicurezza;
- controllo accessi.

Fase 4 – Coinvolgimento ADM

Presentazione del progetto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Valutazione:

- sicurezza;
- tracciabilità;
- controlli;
- sostenibilità operativa.

Fase 5 – Comunicazione alla Commissione Europea

Lo Stato membro comunica ufficialmente l'esistenza della nuova zona franca alla Commissione.

7. Check List del Consulente ZFD

Verifica preliminare

□ Area individuata
□ Proprietà verificata
□ Recinzione prevista

□ Varchi individuati
□ Sistemi di sicurezza previsti
□ Operatori interessati
□ Supporto ADM
□ Piano economico predisposto
□ Analisi costi-benefici completata

8. Caso Studio

Progetto Zona Franca Doganale Porto di Gaeta

Situazione iniziale

Importazioni annue:

- Componentistica elettronica: € 30 milioni
- Dazio medio: 4%

Dazi teorici:
€ 1.200.000 annui

Con Zona Franca

Le merci vengono:

1. introdotte nella ZFD;
2. stoccate;
3. lavorate;
4. riesportate o immesse in libera pratica.

Benefici:

- sospensione dei dazi;
- sospensione IVA all'importazione;
- miglioramento del cash flow;
- attrazione di investimenti logistici.

9. Errori da evitare

Errore 1

Confondere ZES e Zona Franca.
Le ZES sono strumenti di sviluppo economico.
Le Zone Franche sono regimi doganali.

Errore 2

Pensare che la zona franca sia "extraterritoriale".
La zona resta nel territorio doganale UE.
Si applica semplicemente un regime speciale.

Errore 3

Mancata delimitazione fisica.
L'assenza di una recinzione rende incompatibile la zona con l'articolo 243 CDU.

10. Schema Finale da Ricordare

ART. 243 CDU = NASCITA DELLA ZONA FRANCA

Formula professionale:

Delimitare → Recintare → Controllare → Comunicare

1. Delimitare l'area.
2. Stabilire entrate e uscite.
3. Garantire la vigilanza doganale.
4. Comunicare alla Commissione Europea.

5. Attivare il regime di Zona Franca.

Per un consulente specializzato in **Zone Franche Doganali (ZFD)**, l'articolo 243 è il primo articolo da padroneggiare perché rappresenta il presupposto giuridico di tutti gli articoli successivi (244-249 CDU) che disciplinano il funzionamento operativo della Zona Franca.